



**LA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX
ART.696 BIS CPC NELLA RESPONSABILITÀ
SANITARIA**

Opportunità della soluzione conciliativa, criticità e possibili interventi di correzione e/o integrazione. Possibilità di Linee Guida condivise tra gli operatori

LA RESPONSABILITÀ SANITARIA

Il Confronto fra gli operatori: Avvocati, Magistrati e Medici legali
Firenze, 11 Maggio 2023

Responsabilità Sanitaria- procedimenti iscritti innanzi al Tribunale di Firenze nel quadriennio 2019-2022



Prima colonna: ricorsi ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.

Colonna intermedia: ricorsi ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.


Terza Colonna: rito ordinario – alternativa condizione di procedibilità della mediazione

Fonte: SICID

■ 2019
■ 2020
■ 2021
■ 2022



Serie
temporale
parziale-
Sezione



Art. 8 Legge 24/2017

Tentativo obbligatorio di conciliazione

Art. 8. Tentativo obbligatorio di conciliazione

- 1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente. ⁽⁸⁾
- 2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento. ⁽⁶⁾ ⁽⁸⁾
- 3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-un-decies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile. ⁽⁷⁾
- 4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

- 3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, **presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 702 bis del codice di procedura civile (all'articolo 281-un-decies del codice di procedura civile)**. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile.

(Comma così modificato dall'art. 15, comma 2, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. A norma dell'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.)

Responsabilità Sanitaria- procedimenti iscritti innanzi al Tribunale di Firenze nel quadriennio 2019- 2022 – ruolo Samà

■ 2019
■ 2020
■ 2021
■ 2022



ATP



702BIS



ORDINARIO/ATTO DI CITAZIONE


Prima colonna: ricorsi ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.

Colonna intermedia: ricorsi ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.


Terza Colonna: rito ordinario – alternativa condizione di procedibilità della mediazione

Fonte: SICID

**Procedimenti distinti
per anno e per rito –
materia responsabilità
sanitaria-ruolo Samà**



Serie temporale -ruolo Samà



La Consulenza Tecnica Preventiva ex art 696 bis cpc ai fini della conciliazione della lite

Nella materia della responsabilità sanitaria:

- Unico mezzo per accertare fatti rilevabili solo con il sussidio di cognizioni tecniche
- Accertamento medico legale di carattere percipiente
- Fonte oggettiva di prova

La Consulenza Tecnica Preventiva ex art 696 bis cpc ai fini della conciliazione della lite

Precipitato in punto di ammissibilità del ricorso ex art. 8 Legge 24/2017:

la parte che agisce deve allegare e documentare la verosimiglianza dei fatti addotti a sostegno della propria pretesa, ovvero il fatto primario della lesione al bene Salute

La Consulenza Tecnica Preventiva ex art 696 bis cpc ai fini della conciliazione della lite

- Funzione di costituire una prova da far valere nel giudizio di merito tramite l'acquisizione d'ufficio della relazione dei CCTTUU e del fascicolo anche telematico ad opera del Giudice del merito, fermo il potere di disporre accertamenti supplementari e rinnovazione della perizia
- Funzione conciliativa sull'accertamento di fatto

La Consulenza Tecnica Preventiva ex art 696 bis cpc ai fini della conciliazione della lite

- Accertamento del fatto con funzione conciliativa anche delle questioni di diritto:
- Soluzione conciliativa concordata tra le parti all'esito del procedimento sommario con processo verbale di avvenuta conciliazione o *extra iudicium*
- rimesse alla valutazione del Giudice il quale, ove ne sussistano presupposti e opportunità, potrà formulare alla parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. in sede di accertamento tecnico preventivo e/o in fase di giudizio di merito – ulteriore *spatium deliberandi* per le parti per una definizione concordata della controversia

Criticità: Azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice

In assenza del decreto attuativo che disciplini i requisiti minimi delle polizze assicurative e le eccezioni opponibili al terzo danneggiato ex artt. 10 e 12, comma 6, Legge 24 del 2017:

- questione dell'ammissibilità dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del sanitario e/ o della struttura
- Chiamata in causa del resistente/ convenuto in sede di procedimento ex art. 696 bis cpc o solo in sede di giudizio di merito
- Intervento per ordine del Giudice ex art. 107 cpc

Criticità:

- Utilizzabilità della consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di merito nel caso in cui la compagnia assicuratrice non sia stata parte del giudizio di ATP , previa sollecitazione del contraddittorio e tenuto conto delle eventuali osservazioni critiche specifiche mosse della compagnia assicuratrice

Criticità: evocazione in giudizio del sanitario

- Nel procedimento di istruzione preventiva proposta nei confronti della struttura sanitaria e della sua impresa assicurativa, il medico non è litisconsorte necessario
- Chiamata in causa del terzo: opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto (vedasi altresì l'art. 9 Legge 24/2017 che subordina l'esperibilità dell'azione di rivalsa a tre condizioni)

Criticità: la scelta del Collegio peritale

- La scelta dell'ausiliario è sempre riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito
- Artt. 61, comma 2, cpc e 22, comma 1, disp.att.cpc. : la scelta avviene normalmente tra coloro che sono iscritti nell'albo del Tribunale ex art. 13 disp.att.cpc. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, tali norme non sono cogenti, la loro violazione non produce alcuna nullità (Cass. 14906/2011)
- Nomina dei componenti del Collegio extra distretto per ragioni di opportunità e per individuare gli specialisti dotati di speciale competenza tecnica nella branca medica della vicenda sanitaria controversa

Criticità:

- Formulazione del quesito: prediligere la genericità della formulazione o l'analiticità? Sinteticità o esaustività? Problema di una nomenclatura, una koiné in relazione ai termini e ai significati

Criticità: Mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 8, comma 3, Legge 24/2017

- Qualora non venga rispettato il termine perentorio di sei mesi per l'espletamento dell'ATP l'attività svolta dal Collegio peritale tra le medesime parti potrà comunque essere utilizzata nel successivo giudizio di merito
- Il mancato rispetto del termine comporta la procedibilità della domanda, ben potendo il ricorrente instaurare il giudizio di merito. In tal caso, pare opportuno per il Giudice di merito attendere la conclusione delle oopp nel procedimento sommario

Criticità:

- Il mancato rispetto dei termini previsti dal comma terzo dell'art. 8 della L. 24/2017 per dare corso al procedimento sommario di cognizione (novanta giorni dal deposito della perizia ex art. 696 bis c.p.c. o sei mesi dall'inizio del procedimento per il deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc) non determina l'improcedibilità della domanda, ma ne comporta la perdita degli effetti sostanziali e processuali, inclusa l'idoneità ad interrompere il decorso del termine della prescrizione.
- Diversa soluzione sarebbe antieconomica



GRAZIE

Federica Samà
federica.sama@giustizia.it